

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

per

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNIVIA “MOGGIO-PIANI DI ARTAVAGGIO (CUP: H97I23000020002)”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da

e

Comune di Moggio (in seguito anche “Beneficiario”), proprietario dell'impianto funiviario “Moggio-Piani di Artavaggio”, con sede in Moggio (LC), Piazza Fontana 2, codice fiscale e partita IVA n. 00621050137, rappresentato da

e

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese (in seguito anche “Agenzia”), con sede in Como, Via Borgo Vico, 148, codice fiscale e partita IVA n. 03638610133, rappresentata da

VISTE:

- la Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- la Legge Regionale n. 70 del 12 settembre 1983 “Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale”;
- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, e in particolare l'articolo 19 “Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale” che al comma 7 stabilisce che “la Regione assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione ed al completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale”;
- la Legge Regionale n. 24 del 30 dicembre 2019 “Legge di stabilità 2020-21”, e in particolare l'articolo 2, comma 19, che autorizza il finanziamento di opere, mezzi e impianti, volti a garantire il funzionamento delle funivie e delle funicolari che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, demandando a provvedimenti di Giunta l'individuazione delle tipologie di intervento finanziabili, il beneficiario, le condizioni, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 relativo a “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 concernente le “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinati al trasporto di persone”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 gennaio 2016 relativo a “Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 01/12/2015 riguardante “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinati al trasporto di persone”;

CONSIDERATO che la funivia Moggio-Piani di Artavaggio rientra tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della suddetta L.R. 6/2012;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 4015 del 14/12/2020 Regione Lombardia ha concesso al Comune di Moggio un finanziamento di € 1.320.852,77 per la realizzazione di interventi di revisione generale della funivia Moggio-Piani di Artavaggio per la prosecuzione della vita tecnica ai sensi dell’art. 2.5 del D.M. 203/2015 e di scorrimento funi;

VISTA la nota prot. reg. n. S1.2023.5518 del 13/03/2023, integrata con nota prot. reg. S1.2023.7670 del 7/04/2023, con cui il Comune di Moggio ha trasmesso a Regione la richiesta di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della funivia Moggio-Piani di Artavaggio, comprensiva delle relazioni tecniche, dei cronoprogrammi e dei quadri economici, per un importo complessivo di € 523.480,00 (IVA inclusa);

RITENUTO necessario procedere con la presente Convenzione a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra Regione Lombardia, Comune di Moggio e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico
- Allegato C – Descrizione degli interventi

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Comune di Moggio e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese in ordine al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della funivia Moggio – Piani di Artavaggio, con contributo a valere sulle risorse autonome regionali di cui alla Legge Regionale n. 24 del 30 dicembre 2019.

ART. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La Convenzione prevede il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria di seguito specificati, necessari a garantire la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza:

- sostituzione delle pulegge della fune di soccorso, oggetto di specifica prescrizione dell'Autorità di Sorveglianza ANSFISA che, a seguito dei lavori di revisione generale per la prosecuzione della vita tecnica ai sensi dell'art. 2.5 del D.M. 203/2015, con nota prot. 5657 del 23/12/2021 successivamente integrata da nota prot. 803 del 15/02/2022, ha rilasciato il nulla osta al prosieguo dell'esercizio dell'impianto, fissando il termine di validità dello stesso al 9/11/2023 e subordinando la prosecuzione al pubblico esercizio oltre tale termine all'ottemperanza della suddetta prescrizione;
- sostituzione della fune traente, in considerazione dell'avanzata età della stessa (pari a 27 anni), ivi incluso il rifacimento dei relativi attacchi alle vetture, costituiti da teste fuse.
- rifacimento teste fuse della fune zavorra.

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Moggio è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione degli interventi, e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e di ogni altra normativa applicabile.

La funzione di stazione appaltante dell'intervento è svolta dalla stazione unica appaltante della Provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 37 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7.04.2014, n. 56, (di seguito "Soggetto attuatore").

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a

un importo massimo complessivo di € 523.480,00 inclusi oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione ed all'Agenzia in quanto titolare delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune, nonché in quanto Ente affidante il servizio, gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessari;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree;

Il **Beneficiario** attesta che gli interventi di cui al presente Atto sono investimenti ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003.

L'**Agenzia**, in quanto titolare delle funzioni amministrative e di vigilanza relative agli impianti a fune, nonché di programmazione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si impegna a:

1. monitorare l'avanzamento degli interventi;
2. segnalare prontamente a Regione eventuali criticità che dovessero sorgere durante lo svolgimento degli interventi;
3. supportare il Beneficiario ove necessario per la piena attuazione degli interventi.

Impegni generali delle Parti:

Regione, Beneficiario e Agenzia si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione individuerà un proprio Referente Operativo nell'ambito della Struttura Trasporto pubblico locale della D.G. Trasporti e mobilità sostenibile che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa, supportato per la parte tecnica dal Direttore di esercizio dell'impianto.

L'Agenzia indicherà un proprio Referente che si interfacerà con Regione e Beneficiario sulla base degli impegni di cui al precedente art. 4.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo di € 523.480,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 523.480,00 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 30 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità:

- cinquanta per cento alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- venti per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario;
- venti per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quantodovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- il saldo da richiedere entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori complessivi oggetto della presente Convenzione con la trasmissione di:
 - certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo degli interventi e relativo provvedimento di approvazione;
 - nulla osta rilasciato da ANSFISA per il proseguimento dell'apertura al pubblico esercizio;
 - attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute ed, eventualmente, delle spese ancora da sostenere, cui seguirà l'eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo;

qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, negli appalti effettuati.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'ART. 6, le eventuali economie residue tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione e Agenzia potranno effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e da Agenzia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive;
- completare l'intervento di sostituzione delle pulegge della fune di soccorso in ottemperanza alla prescrizione di ANSFISA, in tempo utile per la riapertura dell'impianto nella stagione invernale;
- presentare a Regione istanza motivata di proroga dei termini, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34/1978, qualora siano sopravvenuti fatti estranei alla sua volontà a ritardare l'avvio o l'ultimazione dei lavori complessivi oggetto della presente Convenzione;

ART. 10
VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11
COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. n. 3637/2020.

ART. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13
TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI MOGGIO

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE
.....

Allegato A: CRONOPROGRAMMA

Allegato B: QUADRO ECONOMICO

Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato A – CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNIVIA “MOGGIO-PIANI DI ARTAVAGGIO (CUP: H97I23000020002)”.

Consegna lavori: 28/08/2023

Ultimazione lavori: 31/05/2024

Allegato B – QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNIVIA “MOGGIO-PIANI DI ARTAVAGGIO (CUP: H97I23000020002)”

VOCI	IMPORTI (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 314.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.000,00
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti	€ 47.700,00
Accantonamenti	€ 3.558,56
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	€ 46.195,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 12.070,11
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 2.000,00
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 91.456,33
Totale intervento	€ 523.480,00
Totale Contributo Regione Lombardia	€ 523.480,00
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	€ 0,00

Denominazione Intervento: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNIVIA “MOGGIO-PIANI DI ARTAVAGGIO (CUP: H97I23000020002)”

DATI PROGETTUALI

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento:

La Convenzione prevede il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria di seguito specificati, necessari a garantire la prosecuzione dell'esercizio della funivia Moggio-Piani di Artavaggio in condizioni di sicurezza:

- 1 sostituzione delle pulegge della fune di soccorso
- 2 sostituzione della fune traente.
- 3 rifacimento teste fuse della fune zavorra

1 Sostituzione delle pulegge della fune di soccorso

La funivia Moggio-Piani di Artavaggio, nell'anno 2021, è stata sottoposta all'intervento di revisione generale per la prosecuzione della vita tecnica ai sensi dell'art. 2.5 del D.M. 203/2015.

A seguito della conclusione dei lavori, l'Autorità di Sorveglianza ANSFISA, per quanto disposto dall'art. 4 del DPR 753/80, con nota prot. 5657 del 23/12/2021 successivamente integrata da nota prot.803 del 15/02/2022, ha rilasciato il nulla osta al prosieguo dell'esercizio dell'impianto, fissando il termine di validità dello stesso al 9/11/2023 e subordinando la prosecuzione al pubblico esercizio oltre tale termine alla sostituzione delle pulegge della fune di soccorso in ghisa, con altre nuove in acciaio, al fine di incrementare il livello di sicurezza dell'impianto.

L'intervento consiste nella sostituzione completa di tutte le attuali pulegge in ghisa con altre nuove in acciaio (le pulegge di deviazione, due alla stazione di valle e due alla stazione di monte, la puleggia motrice e le due pulegge di deviazione del contrappeso), compreso il relativo controllo finale di efficienza e funzionalità.

2 Sostituzione della fune traente

La sostituzione della fune traente si rende necessaria in considerazione dell'avanzata età della stessa, pari a 27 anni.

L'intervento, nel dettaglio, consiste nella fornitura della fune, la sua punzonatura da parte di un funzionario di ANSFISA, il trasporto con lo scarico ed il posizionamento della bobina sul piazzale. A seguire viene effettuata la messa fuori tensione della fune traente per mezzo di argani e funi guida; viene smontata la fune traente esistente e montata quella di nuova fornitura attraverso la movimentazione dell'impianto. I punti di attacco alle vetture sono costituiti da teste fuse la cui lavorazione prevede l'intervento di tecnico specializzato abilitato alla realizzazione di questo particolare tipo di esecuzione. Una volta montata la

fune ed eseguite le teste fuse viene rimesso in tensione l'anello trattivo ed effettuato l'esame magneto induttivo della fune stessa. A seguire viene effettuato un collaudo dell'impianto con l'intervento della ditta dell'apparato di controllo per le corrette nuove tarature.

3 Rifacimento teste fuse della fune zavorra


Le teste fuse, ai sensi della normativa, hanno scadenza quinquennale. Relativamente alle teste fuse della fune zavorra, è necessario procedere al rifacimento entro maggio 2024.

Localizzazione dei lavori (territori comunali interessati):

Comune di Moggio

Livello progettuale esistente: progetto di fattibilità

Planimetria (o foto area) in scala adeguata (comunque in formato A4) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione degli interventi:



DATI ECONOMICI – FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 523.480,00 (IVA inclusa)

Finanziamento Regionale: € 523.480,00